



COMUNE DI COLLEPARDO
PROVINCIA DI FROSINONE

REGOLAMENTO
DI POLIZIA MORTUARIA
E CONCESSIONI CIMITERIALI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. ¹⁷ del ^{28 DIC. 2022}

IL SINDACO
Dr. Mauro Bussigliert
M. Bussigliert



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Amedeo Scarsella
A. Scarsella

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina le concessioni dei manufatti cimiteriali (loculi, colombari, tombe) e delle aree destinate alle inumazioni site nel Cimitero comunale di Colleparado.

Art. 2 - Destinatari dei servizi cimiteriali

Nel cimitero comunale, ai sensi dell'art. 50 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285, devono essere ricevuti, quando non venga richiesta altra destinazione:

- a) i resti mortali delle persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) i resti mortali delle persone decedute fuori del Comune, ma aventi, in vita, residenza nel Comune di Colleparado;
- c) i resti mortali delle persone non domiciliate in vita nel Comune e decedute fuori di esso, ma aventi diritto proprio e/o dei prossimi congiunti, al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso;
- d) i prodotti del concepimento e i nati morti.

Nel cimitero comunale possono essere altresì ricevuti:

- i resti mortali delle persone di origine collepardese, anche se al momento del decesso avevano la residenza in altro Comune;
- i resti mortali del/della coniuge e dei figli dell'avente diritto e comunque delle persone di origine collepardese anche se al momento della morte avevano la residenza in altro Comune;
- i resti mortali dei Ministri del Culto, di Autorità pubbliche, di professionisti e, in genere, di tutte quelle persone che hanno svolto in vita la loro attività nel Comune, a beneficio della comunità collepardese.

I casi non contemplati nel presente regolamento saranno valutati singolarmente dall'Amministrazione Comunale.

L'orario dell'arrivo della salma dovrà essere preventivamente concordato con il Funzionario comunale responsabile del servizio.

Art. 3 - Durata delle Concessioni

Nel cimitero del Comune sono vietate concessioni a durata perpetua.

La durata delle concessioni dei loculi e colombari cimiteriali è stabilita in 50 anni, con decorrenza:

- dalla data dell'atto di assegnazione, per le concessioni successive all'approvazione del presente regolamento;
- dalla data dell'ultima tumulazione di salma, per le concessioni già in essere alla data di approvazione del presente regolamento;
- dalla data di approvazione del presente regolamento, per le concessioni già in essere prive, alla stessa data, di tumulazioni;

La durata delle concessioni delle Tombe di Famiglia resta disciplinata nei rispettivi atti amministrativi, provvedimenti e contratti come per legge.

Alla scadenza delle predette concessioni ed in mancanza di rinnovo i relativi beni (loculi, tombe di famiglia, colombari) torneranno nella disponibilità del Comune e i resti delle salme saranno tumulati negli appositi ossari.

Resta facoltà del concessionario avente causa:

- 1) di rinnovare la concessione del loculo per un uguale periodo di tempo e per una sola volta, dietro pagamento dell'intero canone di concessione in vigore al momento della scadenza.
- 2) di tumulare i resti della salma in un colombario mediante richiesta di concessione per il periodo stabilito dall'Ente al momento della concessione.

Qualora alla scadenza della concessione la salma non risulti mineralizzata, la stessa concessione sarà prorogata a titolo oneroso.

Art. 4 - Caratteristiche delle Concessioni dei loculi e colombari

I manufatti cimiteriali, oggetto di concessione amministrativa, sono soggetti al regime del demanio pubblico (art. 824 del C.C.), per cui con la concessione si assegna temporaneamente il diritto d'uso ma non viene trasferita la proprietà.

La concessione cimiteriale conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile, né trasferibile, né cedibile ad altro soggetto privato. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

La concessione s'intende accettata dal concessionario-contraente sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con Dpr. 10/09/1990 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dei vigenti regolamenti comunali.

Il concessionario o avente causa è tenuto a garantire il decoro del loculo e del colombario assegnato. E' tenuto altresì alla manutenzione ordinaria dello stesso i cui lavori dovranno essere concordati con gli uffici comunali preposti.

Qualora la sepoltura non fosse sufficientemente e decorosamente curata, il Comune, previa diffida, provvederà direttamente, rimettendo i relativi costi a carico del concessionario o avente causa.

La concessione si estingue per decorrenza del termine previsto nell'atto di concessione o a seguito della liberazione del manufatto dalla salma o dai resti, salvo i casi di temporanea liberazione dovuti a cause di forza maggiore.

Art. 5 - Inumazioni

Successivamente alla predisposizione ed alla individuazione del sito, sarà consentita la tumulazione a terra ai sensi del D.P.R. n. 285 del 10.9.1990 e s.m.i.

Nella sepoltura a terra è vietato:

- collocare contorni di fossa chiusi con lastre e supporti trasversali di sostegno;
- delimitare la fossa con qualsiasi struttura rialzata rispetto al piano di calpestio, fatta eccezione per la croce o lapide verticale con l'apposito sostegno.

Ogni contorno e/o struttura di cui al comma precedente, eventualmente esistente alla data di approvazione del presente regolamento, dovrà essere rimossa a cura del concessionario entro i termini che saranno comunicati dall'Amministrazione comunale.

La durata della inumazione è fissata in 20 anni.

Alla scadenza della concessione sarà possibile per gli interessati tumulare i resti della salma in un colombario mediante richiesta di concessione per il periodo stabilito dall'Ente al momento della concessione, in mancanza della quale si procederà alla deposizione dei resti nell'ossario comune.

Art. 6 - Concessione loculi e colombari

Si dà luogo alla concessione del loculo o del colombario, su richiesta da effettuarsi su apposito modello predisposto dall'Ente, per la tumulazione della salma di persona avente diritto di cui all'art.2.

In caso di carenza di posti, l'Amministrazione può disporre la temporanea requisizione dei loculi non ancora occupati.

Le eventuali traslazioni di salme tumulate in via provvisoria, a causa di indisponibilità dei loculi, saranno effettuate a cura e spese del Comune di Colleparado.

Art. 7 - Revoca della concessione

La concessione può essere revocata per:

- a) ragioni di pubblico interesse;
- b) l'esecuzione di lavori di ampliamento o di sistemazione cimiteriale che rendessero necessario tale provvedimento;
- c) violazione delle norme del presente regolamento.

La revoca, motivata dal responsabile del servizio, verrà notificata al concessionario-contrante o avente causa della concessione e resa pubblica tramite affissione all'Albo Pretorio.

Art. 8 - Rinuncia alla concessione

E' ammessa la rinuncia alla concessione nel caso di trasferimento della salma o dei resti mortali in altro comune o in caso di motivate, straordinarie esigenze o di comprovati casi di forza maggiore. La rinuncia dà diritto al parziale rimborso del prezzo della concessione, come disciplinato dalle disposizioni comunali vigenti al momento della rinuncia.

Art. 9 - Concessionario di fatto

E' "concessionario di fatto" l'avente causa del defunto tumulato nel loculo o inumato senza sottoscrizione dell'atto di concessione, o in sua assenza il Comune.

Art. 10 - Corrispettivi delle concessioni

L'importo dei corrispettivi delle concessioni viene determinato con l'approvazione delle tariffe da parte dell'Amministrazione comunale.

Art. 11 – Concessioni tombe di famiglia e cappelle gentilizie e loro eventuale revoca in autotutela

La manutenzione delle tombe di famiglia e delle cappelle gentilizie, sia ordinaria che straordinaria, grava sul concessionario o suoi eredi. Qualora lo stato della sepoltura sia causa di pericolo per la salute o l'incolumità pubblica e i menzionati soggetti non provvedano al riguardo, l'intervento, previa diffida ad adempiere, è realizzato dal Comune a proprie spese con rivalsa sugli interessati.

Nel caso questi ultimi non versino all'Ente il corrispettivo dovuto o siano irreperibili, le suddette, tomba o cappella, tornano in disponibilità dell'Ente ed i resti ossei, se non oggetto di diversa richiesta di destinazione da parte di eventuali aventi diritto, sono deposti nell'ossario comune; qualora non ancora mineralizzata, la salma viene inumata per anni cinque o avviata, su richiesta di eventuali aventi diritto ed a loro cura e spese, alla cremazione.

A fronte di sopravvenuti motivi di interesse pubblico, per mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o per una nuova valutazione degli elementi e dei presupposti di fatto preesistenti, è facoltà del Comune revocare in autotutela l'atto di concessione, nel qual caso la tomba o cappella torna in disponibilità dell'Ente per successive concessioni temporanee di lunga durata.

L'eventuale revoca in autotutela comporta equo indennizzo, ai sensi dell'art. 21-quinquies della Legge n. 241/1990, consistente nella concessione temporanea gratuita, in favore del titolare della concessione originaria decaduta o suoi eredi, per dieci anni di una celletta ossario con il vincolo di deporvi i soli resti mortali presenti nel loculo interessato.

Art. 12 - Disposizioni finali

Con l'approvazione del presente regolamento vengono revocati ed abrogati tutti gli atti amministrativi precedentemente assunti ed approvati dall'Ente e le disposizioni regolamentari in contrasto con le norme del presente regolamento.

Per quanto non espressamente previsto e disciplinato nel presente regolamento si rinvia alle norme del Dpr. 10/09/1990 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni.